

## CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 27 marzo 1896, *Pres. BIANCHI P., Est. GIORGI; Pernis (AVV. DAL MEDICO) c. Saliceto (AVV. ROSSI) e Ministero di agricoltura, industria e commercio (AVV. erar. SANDRELLI)*.

**Miniera — Concessione — Scopritore — Necessità della domanda — Più scopritori — Rapporto fra essi** (L. mineraria 20 novembre 1859, art.20 a 38).

*Anche lo scopritore di una miniera per ottenerne la concessione deve presentare regolare domanda a norma della legge mineraria 20 novembre 1859 .(1)*

*Quando la scoperta della miniera sia stata fatta da diverse persone, la domanda fatta da una di esse per la concessione della miniera non può intendersi comune agli altri scopritori, se questi non ne diedero formale mandato al richiedente, o non si costituirono con esso in società.*

*Conseguentemente, mentre gli scopritori che non fecero la domanda di concessione non possono usufruire di quella presentata da uno di loro, può viceversa efficacemente concedersi la miniera allo scopritore che ne fece richiesta sebbene gli altri scopritori non abbiano più diritto a conseguire tale concessione.*

La Sezione, ecc. — Attesoché la legge mineraria del 20 novembre 1859 regola con disposizioni distinte le ricerche e le concessioni delle miniere. Quanto alle ricerche si limita a stabilire nel capitolo II (art 20 a 37) che possono considerarsi ricercatori e scopritori coloro soltanto le cui ricerche vengono intraprese con la permissione del Governo; lascia poi al capitolo successivo di determinare le condizioni sotto cui gli scopritori della miniera possono ottenere la concessione.

Che difatti nel capitolo III (art. 38 e seg.) la legge comincia dall'esigere la presentazione di una domanda per ottenere la concessione senza esonerare da questo obbligo gli scopritori, e dopo avere statuito in quali modi debba essere presentata questa domanda, dichiarando che ove non sia individuale deve essere fatta o da una società costituita legalmente o da più individui collettivamente che si obbligano in solido, riserva agli scopritori il diritto di preferenza purché la loro domanda sia presentata nel termine fissato dall'art.40, sotto pena altrimenti d'incorrere nella decadenza.

Che pertanto dal confronto di queste disposizioni risultano chiari due concetti, l'uno cioè che lo scopritore non è dispensato punto dall'obbligo di presentare la domanda di concessione entro il termine fissato dalla legge; l'altro che il fatto di aver più scopritori della miniera esercitata collettivamente la ricerca non è tenuto presente dalla legge all'effetto che la domanda di concessione presentata da alcuni di essi si renda comune anche agli altri che non la presentarono, a meno che essi siano legalmente costituiti in società o muniti di un regolare mandato.

Attesoché, applicando questi criteri al caso concreto, la conseguenza che avrebbe dovuto trarne il Ministero sarebbe stata questa, che cioè avendo i soli Ponsonby e Levnis presentata in tempo debito la domanda di concessione, mentre invece il marchese Saliceto non si era fatto vivo, i due primi soltanto dovevano essere ritenuti concessionari, e che il marchese di Saliceto all'incontro era decaduto da ogni ragione di preferenza e non poteva aspirare che al premio riservatogli dall'art.39, perché né aveva presentato domanda in tempo utile, né aveva titolo per profittare della domanda presentata dagli altri due scopritori coi quali non era in società e da cui non era rappresentato.

Che invece il Ministero con gl'impugnati provvedimenti è partito dal presupposto che la comune azione dei tre scopritori nella ricerca fosse una ragione per ritenere presentata anche nell'interesse del Saliceto la domanda di concessione avanzata dal Pernis nei soli nomi di Ponsonby e di Levnis.

Ora questo presupposto è contrario alla legge, perché l'art.38 a tale effetto esigeva o l'esistenza della società o un mandato per cui la domanda risultasse fatta collettivamente e solidalmente nell'interesse

comune: società e mandato di cui è nel caso escluso il concorso. Né in verun altro articolo è statuito il principio che le ricerche fatte in comune da più scopritori equivalgano a costituzione di società, ovvero a un mandato, per cui la domanda di concessione presentata da alcuni fra essi si estenda anche agli altri. Ed è poi superfluo avvertire come questo concetto della legge non è punto contrario ai principi della giustizia, giacché lo scopritore che non presenta la domanda deve imputare alla propria trascuratezza il decadimento nel quale va ad incorrere. Il marchese di Saliceto, se voleva conservare le sue ragioni di preferenza al pari del Ponsonby e del Pernis, ne aveva dalla legge il facile mezzo; doveva presentare anche egli a tempo debito la sua domanda.

Attesoché pertanto il ricorso del Pernis giustamente rimprovera al decreto ministeriale del 15 febbraio 1895 la violazione degli articoli citati 38 e 40 della legge mineraria. Dell'art.38, in quanto mantenne la precedente risoluzione che riteneva fatta anche nell'interesse del marchese di Saliceto la domanda di concessione presentata dagli altri tre scopritori; dell'art.40, in quanto per conseguenza di questa illegale premessa dichiarò decaduti il Ponsonby e il Levnis riversando su di essi le conseguenze delle condizioni personali in cui versava il solo marchese di Saliceto.

Attesoché queste considerazioni bastano per pronunziare l'accoglimento del ricorso presentato dal Pernis, e il rigetto di quello avanzato dal marchese di Saliceto, indipendentemente da ogni altro esame sulla proponibilità e sul merito del medesimo.

Per questi motivi, ecc.